



Istituto Comprensivo " A . BALZICO "
Viale G. Marconi n° 38- 84013 Cava de' Tirreni (SA) – Tel. 089/2966890
e-mail : saic8bz003@istruzione.it pec: saic8bz003@pec.istruzione.it
sito web: <https://www.icscuolabalzico.edu.it>

ISTITUTO COMPrensIVO - "A. BALZICO"-CAVA DEI TIRRENI
Prot. 0004248 del 10/09/2020
05-07 (Uscita)

A tutto il personale dell'IC BALZICO

Al sito WEB
Agli Atti

OGGETTO: Test sierologici - ORDINANZA Regione Campania n.70 dell'8 settembre 2020

LA DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza della regione Campania n.70 dell'8 settembre 2020, che fa obbligo a tutto il personale, docente e non docente di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale o al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza per sottoporsi al test sierologico e/o tampone per poi esibire i relativi esiti al Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che chi è residente in altra Regione dovrà segnalare la cosa al Dirigente, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale;

TENUTO CONTO che chi comprova alla scrivente di aver effettuato test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito "negativo" è esentato dal nuovo test;

PRECISATO che la scrivente deve raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento i nominativi dei soggetti che risultino ancora non controllati alla data del 21 settembre 2020;

DECRETA

Che il personale tutto dell'IC Balzico, entro il 21 settembre 2020, e comunque in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020, dovrà segnalarsi al proprio Medico di medicina generale o al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza per sottoporsi al test sierologico (e/o tampone) per poi esibire i relativi esiti alla scrivente, all'indirizzo dirigente.scolastico@icscuolabalzico.edu.it.

Coloro i quali hanno già provveduto alla consegna della attestazione richiesta in versione cartacea sono dispensati da un ulteriore inoltro.

Grazie per la collaborazione

Si richiamano qui di seguito le sanzioni connesse all'eventuale inosservanza, ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ermelinda Reccicco